



UNIVERSITA' TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO"
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE- CLASSE L-19
REGOLAMENTO DIDATTICO
(S.A. 8/11/2023)

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Facoltà: la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Telematica Giustino Fortunato;
- b) per Regolamento Autonomia Didattica: il Regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei, di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento Didattico Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università Telematica Giustino Fortunato, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Corso di laurea: il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione – classe L-19, come individuato dal successivo art. 2;
- e) per titolo di studio: la laurea in Scienze dell'educazione, come individuata dal successivo art. 2.

Art. 2
Titolo e Corso di Laurea

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione, appartenente alla classe L-19, Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione di cui alla tabella allegata al D.M. 16 marzo 2007 e ai disposti del RDA, concernenti la Facoltà di Giurisprudenza.
2. Gli obiettivi del Corso di Laurea sono quelli fissati nell'Ordinamento Didattico, come delineato nel successivo art. 12.
3. La Laurea si consegue con l'acquisizione di complessivi 180 Crediti Formativi Universitari.
4. Ciascun credito, pari a venticinque ore di impegno complessivo, è ripartito, di massima e per quanto compatibile, in otto ore di attività didattiche e/o formative (suddivise in attività sincrone quali videoconferenze, seminari in diretta, chat, eventuali revisioni in diretta con docenti e tutor etc; ed attività asincrone quali consultazione e studio dei contenuti delle lezioni, test di autovalutazione, partecipazione a forum, messaggi, progetti etc.) e diciassette ore di studio personale.

Art. 3

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione, attività formative propedeutiche e integrative

1. Ai sensi dell'Art. 7 del RDA, per essere ammesso al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso di un Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ovvero di un Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale, purché completato da un anno integrativo o dal debito formativo assegnatogli come previsto dal Regolamento del corso di studi.
È richiesto inoltre il possesso di una adeguata preparazione.
2. Per il Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione le conoscenze e competenze necessarie sono:
 - buona conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana parlata e scritta;
 - capacità di cogliere il significato centrale di un messaggio parlato e scritto;
 - capacità di argomentare un proprio punto di vista su di una tematica conosciuta;
 - capacità di individuare le principali differenze tra posizioni teoriche diverse in riferimento ad una medesima tematica.Tali conoscenze sono verificate sulla base di un test di valutazione obbligatorio per tutti gli immatricolati. Le modalità di svolgimento del test di valutazione sono somministrate, online, a tutti gli studenti immatricolati al momento dell'iscrizione al corso di studi. La verifica delle predette conoscenze si considera superata al raggiungimento di almeno il 60% delle risposte esatte previste per ogni area di conoscenza.
3. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non risultasse positiva, allo studente immatricolato verranno assegnati precisi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) si impone la frequenza ed il superamento di un corso di recupero inerente aspetti di lingua italiana e logica, come proposto dal Consiglio di Corso di studi.
4. Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze e competenze richieste e non hanno obblighi formativi aggiuntivi (OFA), gli studenti che:
 - Sono già immatricolati in anni precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi di corso) purché provenienti dal medesimo corso di laurea e purché risultino esami sostenuti in carriera pregressa;
 - Sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario;



- Si immatricolano a seguito di rinuncia/decadenza, avendo superato almeno una prova d'esame nei seguenti SSD: da M-PED/01 a M-PED/04, da M-PSI/01 a M-PSI/08, M-FIL/02 e M-FIL/06, SPS/07 e SPS/08. In tutti gli altri casi l'eventuale esonero della verifica delle conoscenze e delle competenze è valutato dal Consiglio di Corso di Studio.

Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, devono colmare un debito formativo di 15 CFU sostenendo Diritto di famiglia.

5. Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero per l'immatricolazione al corso di studio devono ricevere l'idoneità del titolo presentato; tale idoneità è valutata dal Consiglio di Facoltà (o da una commissione da questo delegata) nel rispetto delle disposizioni ministeriali e in applicazione degli accordi internazionali vigenti. Gli studenti devono depositare i seguenti documenti: a) originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria (o certificato sostitutivo) valido per l'ammissione all'Università del paese in cui è stato conseguito; b) originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) di cui si intende ottenere il riconoscimento; c) originale del certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera; d) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo;

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione ufficiale in lingua italiana, fatta eseguire a cura degli interessati e confermata dalla rappresentanza italiana competente per territorio. I documenti di cui alle lettere b), c) devono essere muniti dalla "**Dichiarazione di valore**" rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto.

6. La domanda di immatricolazione presentata da studenti con cittadinanza straniera e che non hanno compiuto alcun atto di carriera scolastica o universitaria presso Istituzioni Italiane sarà accettata con riserva del superamento della prova di Lingua e Cultura Italiana dinanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà; l'iscrizione si intenderà regolare solo al positivo superamento della prova.

Art. 4

Manifesto degli studi e piani di studio

1. Il Manifesto annuale degli studi, approvato ai sensi del RDA, indica:

- a) gli insegnamenti che saranno attivati nell'anno accademico;
- b) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
- c) le eventuali propedeuticità;
- d) la data di inizio e di fine delle attività didattiche;
- e) le scadenze e le procedure per la prova finale.

Art. 5

Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 17 del RDA.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, l'Università organizza per i nuovi iscritti attività di approccio agli studi oggetto dell'offerta formativa dell'Ateneo, diretti a fornire informazioni di base e consulenza anche personalizzata sia sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sia sugli insegnamenti dei corsi e sui relativi sbocchi professionali.

All'inizio dell'anno accademico, ciascun docente mette a disposizione degli studenti un dettagliato programma delle attività didattiche relative al suo insegnamento, con indicazione di ogni informazione utile, anche per quanto attiene all'attività svolta dai collaboratori alle attività didattiche (tutor).

3. Secondo quanto stabilito nel capo 6 art. 9, della Carta dei Servizi dell'Ateneo, all'assistenza degli studenti nelle attività didattiche sono preposti i tutor, soggetti esperti sia nei rispettivi ambiti disciplinari sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online.

4. Il Corso di laurea è impegnato a supportare gli studenti diversamente abili e i DSA, collaborando con il Referente di Ateneo per le diverse abilità e l'Ufficio Counseling d'Ateneo.

Art. 6

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, immatricolati laureati, ammissione a prove singole

1. Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà e ammissione a prove singole sono disciplinati dall'art. 13 del RDA, compatibilmente con le modalità ed i termini dell'organizzazione dei corsi di insegnamento e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Il passaggio o il trasferimento alla Facoltà sono in ogni caso subordinati alla regolarizzazione della posizione amministrativa.

3. Gli studenti provenienti o dallo stessa Facoltà o da altro corso di laurea di **altro Ateneo** che chiedono il **trasferimento** o il **passaggio** alla Facoltà di Giurisprudenza, vengono iscritti al Corso di Laurea in Diritto ed Economia delle imprese secondo i seguenti criteri:

- a) **con la convalida degli esami comuni senza integrazione di crediti** se, dal confronto tra il programma dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è del tutto equivalente all'esame previsto nel Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione. In questo caso, all'esame convalidato verrà attribuito un numero di crediti pari a quello dell'esame corrispondente nel corso di laurea, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti nel corso di laurea di provenienza, a condizione che la differenza non sia superiore a 4 crediti.



Per disciplina corrispondente o equivalente si intende una disciplina appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare o a settore affine a quello dell'esame previsto nel piano di studio del corso di laurea triennale.

b) **con la convalida degli esami comuni con integrazione di crediti** se, al confronto tra il programma dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del Corso di laurea di destinazione), emerge che l'esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è incompleto rispetto all'esame previsto nel Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione. In questo caso, all'esame da convalidare verranno attribuiti i crediti del Corso di laurea di destinazione se l'integrazione non supera i 4 CFU. In caso contrario, è richiesta un'integrazione da colmare mediante il superamento di una prova di verifica (esame) con assegnazione del voto in trentesimi sulla base di un programma concordato con il docente.

Ai fini della valutazione generale della carriera dello studente, si procede alla media aritmetica tra la valutazione riportata nell'esame comune e la valutazione sulla prova sostenuta per l'integrazione.

4. I laureati in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti successivi al D.M. 509/1999 presso altro corso di laurea di altro Ateneo possono immatricolarsi al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione con la convalida degli esami comuni secondo quanto disposto al comma precedente.

5. Ai laureati in possesso del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti anteriori al D.M. 509/1999 vengono riconosciuti gli esami comuni con dispensa dagli stessi.

6. Gli studenti dichiarati decaduti e/o rinunciatari presso altri atenei che intendano iscriversi o immatricolarsi presso il nostro Ateneo, hanno la possibilità di far valere la pregressa carriera.

7. Gli studenti che ottengono la convalida di almeno 30 CFU potranno essere iscritti al secondo anno di corso; gli studenti che ottengono la convalida di almeno 60 CFU potranno essere iscritti al terzo anno di corso, salvo diversa valutazione del Consiglio di Facoltà sulla base del curriculum scolastico, universitario e personale depositato.

Art. 7

Corsi Singoli d'insegnamento

1. Gli studenti - anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso altre Università, anche estere - possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi, a singoli corsi di insegnamento attivati dall'Ateneo.

2. Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione dell'attività svolta. **I corsi in questione non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato con gli esami sostenuti.**

3. Lo studente iscritto ad un corso di studio di specializzazione, di dottorato o di Master di altro Ateneo può iscriversi a corsi singoli dell'Ateneo Unifortunato sostenendo i suddetti oneri. Lo studente iscritto presso l'Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di specializzazione, di dottorato non può iscriversi ai corsi singoli presso lo stesso, salvo accettazione di istanza motivata. Lo studente iscritto presso l'Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di specializzazione, di dottorato o di Master che intende iscriversi a corsi singoli presso altri Atenei deve ottenere il preventivo nulla osta dalla competente struttura didattica. 4. Ci si può iscrivere a tanti corsi di insegnamento entro il limite massimo di **60 crediti formativi universitari** per anno accademico, per scopi propri, professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Art. 8

Esami di profitto e verifiche del profitto

1. Le prove di valutazione che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in **esami** (prove orali e/o scritte e/o pratiche e/o grafiche, tesine, colloqui), la cui valutazione è espressa in trentesimi, o in **prove di idoneità** che si concludono con un giudizio positivo o negativo.

2. Per l'ammissione agli esami è necessaria la frequenza on line – art. 21 Regolamento Studenti e LG Didattica - alle varie attività didattiche. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-learning, attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno gli studenti sulla base di specifici reports, valutando l'accesso dello studente all'esame.

3. E' consentito lo svolgimento di prove intermedie, che non danno luogo all'attribuzione di crediti. Gli esami di profitto si svolgono a conclusione dei corsi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

Le prove finali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche e si svolgono frontalmente presso la Sede dell'Ateneo. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

4. Le commissioni d'esame di profitto vengono costituite dal professore titolare della materia in qualità di presidente, dagli E-tutor di disciplina e/o dai cultori della stessa materia o di materia affine in qualità di componenti.

5. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.



6. Il numero massimo di esami di profitto del Corso di laurea in Scienze dell'educazione è di 19. Ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente; per l'attribuzione dei CFU previsti per queste ultime attività deve essere computato un unico esame.

Art. 9

Insegnamenti comuni e opzionali

1. Quando in un piano di studio vi fosse un insegnamento identico, per contenuto, a un insegnamento del medesimo settore disciplinare, già seguito nel precedente corso di studi, anche se con denominazione diversa, lo studente è tenuto a sostituirlo con un insegnamento dello stesso settore o di settore affine impartito presso la Facoltà. La sostituzione è autorizzata dal Presidente del Corso di laurea.

Art. 10

Riconoscimento di crediti per altre attività formative e per insegnamenti a scelta dello studente

1. La Facoltà riconosce i crediti per altre attività formative del Corso di laurea (art. 10 co. 5, lett. d, DM 270/04) agli studenti che siano in possesso di attestazioni e/o certificazioni attinenti ai seguenti gruppi di attività formative, purché congrue con gli obiettivi formativi del corso e appositamente approvate dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di laurea:

- abilità relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche, tirocini, stages, attività formative e di orientamento in organizzazioni no profit, e qualsiasi altra attività professionale o esami non comuni o non compresi nell'offerta formativa della facoltà, che non siano stati riconosciuti come insegnamenti a scelta dello studente. Le suddette attività devono aver richiesto un impegno orario non inferiore a 30 ore.

2. La Facoltà riconosce i crediti previsti per l'esame di Informatica agli studenti che abbiano superato esami di informatica presso altri Atenei, agli studenti in possesso di una certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori, o che siano in possesso di certificati relativi a competenze informatiche che richiedono un impegno orario non inferiore a 30 ore. La Facoltà si riserva di valutare singoli corsi particolari.

3. La Facoltà riconosce i crediti previsti per l'esame di Lingua inglese (art. 10 co. 5, lett. c, DM 270/04) agli studenti che siano in possesso di certificati rilasciati da Enti certificatori di conoscenza della lingua inglese e a coloro che abbiano superato esame o prova di idoneità di lingua inglese presso altri Atenei.

4. Gli esami riguardanti discipline senza corrispondenza o esami attinenti ma non presenti nel corso di laurea, possono essere riconosciuti come esami "a scelta dello studente" (art. 10 co. 5, lett. d, DM 270/04).

5. Gli studenti che svolgono un'attività professionale congrua con gli obiettivi formativi del corso, possono essere dispensati dallo svolgimento di esami e vengono loro riconosciuti crediti formativi, nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà e non oltre quanto stabilito dalla legge 240/2010.

Art. 11

Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione, la prova finale consiste nella discussione dinanzi ad apposita commissione di un tema specifico, correlato a conoscenze acquisite durante l'intero percorso formativo, accompagnato da un breve elaborato scritto o da una presentazione multimediale che ne illustri i punti salienti. A tale prova sono attribuiti 6 CFU.

2. Il calendario relativo alla prova finale per il conseguimento del titolo è disposto, nelle sessioni estiva (luglio) autunnale (ottobre) e invernale (febbraio-marzo), dal Preside di Facoltà, ed è reso noto agli studenti a cura della segreteria. Lo studente depositerà presso la Segreteria il foglio di assegnazione della tesi recante: data di assegnazione; indicazione della disciplina prescelta; nome del titolare; titolo della tesi. L'esame finale non potrà essere sostenuto prima che siano trascorsi **3 mesi** dall'assegnazione della tesi di Laurea.

3. In fase di conclusione del lavoro, lo studente deve compilare la domanda di tesi all'interno del portale di Segreteria on-line. Entro i termini fissati dalla Segreteria della Facoltà il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami di valutazione del profitto..

La Segreteria darà comunicazione delle sedute di laurea ai componenti della Commissione e agli studenti.

4. Il Consiglio di Corso di laurea può autorizzare la preparazione dell'elaborato finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane ed estere o nell'ambito di attività di tirocinio o stage di lavoro. Il Consiglio di Corso di laurea può intervenire per regolamentare la equa ripartizione tra i docenti delle responsabilità della supervisione degli elaborati relativi alla prova finale.

5. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà ed è composta da 11 docenti e può operare con la presenza di 7 docenti e comprende comunque tutti i docenti relatori delle tesi assegnate in discussione in ciascuna seduta e da correlatori (docenti interni dell'Ateneo) eventualmente nominati dal docente titolare.

6. La Commissione è presieduta dal Preside o dal più anziano dei professori di ruolo della Facoltà presenti. La Commissione può attribuire da un minimo di sessantasei centodecimi ad un massimo di centodieci centodecimi con lode.

7. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla commissione il voto finale, che viene deliberato a maggioranza semplice mentre per il conferimento della lode occorre l'unanimità. La commissione non può attribuire più di sei (6) punti alla valutazione e alla discussione della tesi, ma può tenere conto delle lodi riportate agli esami di profitto e della partecipazione dello studente alle attività dell'Ateneo.

8. Lo studente è tenuto a visualizzare il Regolamento Tesi di Laurea pubblicato all'interno della piattaforma didattica – area Segreteria, Regolamento Tesi di Laurea.



9. Le procedure relative all'ammissione all'esame di laurea sono stabilite all'art. 24 del Regolamento degli Studenti dell'Ateneo.

Art. 12

Ordinamento didattico

1. La fisionomia, la struttura, gli obiettivi formativi, le modalità didattiche del Corso di laurea in Scienze dell'educazione sono così stabiliti:

Denominazione del Corso di studi: Corso di Laurea in Scienze dell'educazione.

Classe di appartenenza: Classe L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione

Data in cui saranno disponibili i materiali didattici: 1/10 per I sem; 1/02 per II sem

Modalità di erogazione della didattica: prevalentemente a distanza

Obiettivi formativi: Il Corso di laurea di scienze dell'educazione dell'Università telematica Giustino Fortunato forma un 'Esperto in processi formativi' 'Educatore professionale socio-pedagogico', un professionista che sappia rilevare ed analizzare i principali elementi del contesto sociale di riferimento per progettare e gestire processi e ambienti formativi, inclusi quelli relativi all'utenza adulta e straniera, nonché a quella bisognosa di sostegni particolari. Particolare attenzione verrà riservata alla formazione in ambienti digitali e telematici.

Il Corso presenta un'architettura caratterizzata dal nucleo degli insegnamenti pedagogici, nelle loro articolazioni teorica, storico-educativa, didattica e sperimentale. Sono questi saperi a fornire i quadri concettuali ed epistemologici, i costrutti teorico-metodologici, le prospettive di ricerca di base ed applicata, in dialogo e integrazione positiva con le discipline che, accanto alle pedagogie teoriche, storiche, didattiche e sperimentali, costituiscono l'universo delle scienze umane come quelle psicologiche, sociologiche, filosofiche.

Il Corso di laurea si propone di sviluppare le conoscenze/competenze di base del sapere pedagogico e psicologico per uno sviluppo professionale focalizzato sui processi formativi lungo tutto l'arco della vita, nelle più diverse applicazioni e nei molti ambiti di intervento psico-pedagogico. Il corso di laurea promuove la capacità di riconoscere, guidare e sostenere le esigenze e le richieste di apprendimento e fornisce risorse e strumenti per la gestione di adeguati interventi rivolti alla persona, al gruppo, alle organizzazioni.

La piattaforma comune offerta dalle discipline pedagogiche si nutre dei diversi contributi offerti dalle scienze umane al fine di offrire gli strumenti concettuali per una comprensione efficace dei fenomeni sociali, e in particolare dei bisogni educativi e formativi espressi dall'attuale società complessa.

Particolare attenzione è posta alla formazione di competenze di natura didattica, di pedagogia sperimentale e di valutazione non solo docimologica, ma anche delle aree delle scienze motorie per consentire all'educatore il possesso di strumenti adeguati di progettazione e programmazione educativa legati a competenze elevate nella analisi del bisogno educativo individuale e di gruppo. Le professioni educative infatti richiedono questa propensione al sapere interdisciplinare che alimenti conoscenze di alto livello sul piano culturale oltre che disciplinare e competenze flessibili in rapporto ai diversi interlocutori e ai plurimi contesti in cui dovranno essere esercitate tali professionalità: istituzioni educative non formali che erogano servizi alla persona, servizi socio-educativi e socio-assistenziali per bambini, adolescenti, giovani a rischio marginalità, centri educativi per il benessere nella terza età, centri per l'educazione e la formazione in età adulta, uffici addetti alle risorse umane, agenzie formative che erogano didattica in modalità telematica. Un ruolo fondamentale assume infine la formazione rivolta alla dimensione comunicativa che, accanto alle aree dei saperi di base e specialistici, delle metodologie e delle prassi operative, costituisce il complesso delle buone pratiche che l'educatore/formatore è chiamato a elaborare, gestire, organizzare nello svolgimento del proprio ruolo professionale.

Al fine di promuovere competenze comunicative e relazionali su specifici contenuti disciplinari, il corso di laurea offrirà agli studenti per ogni CFU occasioni di interazione in aula con web lesson, fruibili anche in streaming, e nell'apposita piattaforma con forum di approfondimento coordinati da tutor e attività di laboratorio per la produzione in gruppo di specifici contenuti digitali, seguiti da prove di autovalutazione.

Obiettivo formativo del Corso di studio è infatti quello di preparare laureati in grado di padroneggiare un ampio repertorio di strumenti tecnico-operativi necessari per identificare e rilevare la presenza di bisogni educativi/formativi, per progettare e realizzare interventi coerenti con le esigenze riscontrate, verificarne e valutarne gli esiti, stabilire relazioni con il contesto di riferimento, creare sinergie tra le diverse strutture e professionalità coinvolte, attingere nel ciclo della vita professionale alle conoscenze che provengono dalla ricerca e dal campo dell'esperienza.

A tal proposito il Corso prevede l'attivazione di laboratori per un totale di 10 CFU che al terzo anno, sulla scorta degli interessi maturati, possano offrire una base pratica per il futuro inserimento nel mondo del lavoro ed, in questa prospettiva, prevede in alternativa attività individuali di tirocinio (le convenzioni attive sono reperibili al seguente link: <http://www.unifortunato.eu/servizi/orientamento-in-itinerare/stage-e-tirocini-curriculari/>) da svolgersi nelle province di residenza degli studenti attraverso Convenzioni con le organizzazioni del cosiddetto Terzo Settore, comprese la Cooperative sociali, ma anche l'area socioeducativa dei Servizi sociosanitari pubblici.

2. Pur in presenza della previsione normativa di cui all'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), l'ordinamento didattico del corso di studio non prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con



l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), è possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

Annullamento prove di esame

1. Per sostenere validamente gli esami di profitto lo studente è tenuto al rispetto delle regole di seguito elencate, violando le quali si è assoggettati all'annullamento della prova:

- a) essere in regola con l'iscrizione all'anno di corso al quale è riferito l'insegnamento;
- b) sostenere un esame che sia previsto dal proprio piano di studio;
- c) sostenere solo gli esami riferiti agli anni di corso per i quali ha ottenuto l'iscrizione;
- d) rispettare le propedeuticità fra gli insegnamenti;
- e) non sostenere l'esame per il quale sia già stato respinto nella medesima sessione;
- f) gli studenti che formalizzano la prenotazione presso una sede, non potranno usufruire, per la medesima sessione, delle sedute di esame nelle altre sedi;
- g) non sostenere gli esami dopo l'eventuale presentazione della domanda di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio ad altra Facoltà ovvero ad altro Corso di studio;
- h) non sostenere esami già validi o per i quali è stata ottenuta convalida dai competenti organi accademici;
- i) risostenere un esame precedentemente annullato soltanto dopo aver ricevuto apposita comunicazione scritta da parte della Segreteria Studenti con la quale vengono comunicati all'interessato gli estremi del provvedimento amministrativo di annullamento dell'esame stesso;
- j) sostenere gli esami solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di immatricolazione, rispetto alla prima sessione utile;

2. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami sostenuti in violazione delle predette norme.

Articolo 14

Diploma Supplement

1. Lo studente può richiedere, attraverso la modulistica disponibile nella propria area riservata del virtual campus, l'emissione del Diploma Supplement in doppia lingua (italiano – inglese) a seguito del conseguimento del titolo di laurea.

2. Il diploma supplement è una certificazione integrativa del conseguimento del titolo e serve a rendere trasparente il titolo di studio conseguito perché lo integra con la descrizione dei programmi effettivamente svolti ed il raggiungimento degli obiettivi; facilita la conoscenza del percorso di studio conseguito e rende agevole la circolazione internazionale dei laureati.

3. Il Diploma Supplement è costituito dalle seguenti sezioni:

- a) Dati Anagrafici
- b) Informazioni sul titolo di studio
- c) Informazioni sul livello del titolo di studio
- d) Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti
- e) Informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio
- f) Informazioni aggiuntive (svolgimento di tirocini)
- g) Sottoscrizione del supplemento.

Articolo 15

Percorso Honors

1. L'attivazione del percorso Honors è prevista per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell'Ateneo. Il programma prevede attività di formazione aggiuntive rispetto a quelle fornite dai Corsi di laurea. Lo studente è tenuto a visualizzare il Regolamento Percorso Honors pubblicato all'interno della piattaforma didattica – area Segreteria.